

IL SINDACO  
f.to Adalberto Mosaner

IL VICE SEGRETARIO  
f.to Anna Cattoi

**Regolamento di Polizia Urbana – articolo 7: criteri per l'installazione di elementi di arredo su area pubblica ai fini dell'esposizione merci e attrezzature all'esterno dei negozi e dei pubblici esercizi.**

**Articolo 1  
Criteri generali**

L'occupazione di suolo pubblico a fini commerciali deve essere concessa dall'Amministrazione comunale, a' sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana.

L'occupazione di suolo pubblico concessa deve essere, di norma, in aderenza all'edificio, nel rispetto della tutela dei diritti di terzi (ingressi, vetrine, finestre dei piani terra, ecc.).

E' obbligatoria l'occupazione a ridosso dell'esercizio per tutte le attività di vendita.

L'eventuale concessione all'occupazione non immediatamente a ridosso dell'edificio, può essere rilasciata a condizione che:

- a) sia fronteggiante, anche se parzialmente, l'esercizio a cui favore è concessa l'occupazione;
- b) sia garantito, negli spazi ampi, quali piazze, viali senza marciapiede rialzato ecc., uno spazio pedonale libero e agevolmente fruibile, fra edificio e area pubblica in concessione, di almeno mt. 2,00, anche se ci fosse un altro parallelo percorso pedonale disponibile.

Non è consentita l'occupazione frazionata in più parti tranne nel caso in cui l'interruzione sia necessaria per garantire la viabilità o consentire l'accesso ad unità immobiliari diverse da quelle dell'esercizio richiedente. Deve essere lasciata libera la fascia corrispondente al foro ingresso e comunque con un minimo di mt. 2,00.

Di norma l'area oggetto di occupazione sarà quella corrispondente all'estensione dell'esercizio; l'occupazione prospiciente altri esercizi sarà possibile previo consenso del loro titolare.

Non è autorizzabile l'occupazione dell'area prospiciente altri esercizi che abbiano le stesse caratteristiche dell'esercizio a favore del quale viene concessa l'area.

Se permane la concorrenza, anche non contestuale, all'attribuzione dello spazio concedibile dopo la applicazione dei criteri precedenti, l'area verrà suddivisa avendo come riferimento, del teorico confine dell'area di virtuale "pertinenza" di ciascun esercizio, la metà della distanza che separa i due esercizi.


Non costituisce titolo di priorità l'eventuale precedente concessione all'occupazione.

Le occupazioni saranno ridotte o sospese, con apposito provvedimento, per il tempo necessario a consentire l'effettuazione di cerimonie e manifestazioni civili e religiose o

quant'altro sia ritenuto di rilevante interesse generale, ivi compresa le fattispecie di cui al successivo capoverso. Nel caso interruzioni limitate temporalmente o di urgenza dell'intervento, la disposizione di sospensione può anche essere impartita verbalmente.

Resta comunque confermata la possibilità di dettare condizioni più restrittive per evitare pregiudizi alla viabilità e altre limitazioni derivanti da documentate esigenze di pubblica incolumità e sicurezza. In ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi di pronto soccorso e antincendio.

Tutte le attrezzature e arredi a terra devono essere predisposte in modo tale da poter essere facilmente rimosse e comunque da non costituire modificazioni dello stato del suolo e della relativa pavimentazione.

Nei periodi di lunga inattività (chiusura per ferie o manutenzione) tutte le attrezzature devono comunque essere rimosse dal suolo pubblico. 

Nei casi in cui sia indispensabile evitare debordi anche accidentali delle occupazioni stesse, ai fini della sicurezza, la concessione potrà rendere obbligatoria l'adozione di particolari accorgimenti tesi ad impedire intralci alla circolazione dei mezzi e delle persone.

Attrezzature, arredi o qualsiasi altro elemento autorizzato non devono nascondere segnaletica stradale, toponomastica e altre indicazioni di pubblica utilità o di interesse pubblico e non devono costituire ostacolo per il servizio di pulizia ambientale né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

## **Articolo 2**

### **Attrezzature consentite, modalità di occupazione e tipologie**

a) per i pubblici esercizi: portamenù (1 max senza scritte pubblicitarie ad eccezione dell'insegna del locale), tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni e simili attrezzature ed arredi funzionali all'attività di somministrazione o ricettiva;

b) per gli esercizi di vendita al dettaglio (negozi): pannelli, vetrinette, espositori, e simili attrezzature funzionali all'attività di vendita.

Negozi – settore non alimentare: sporgenza massima consentita cm.70 per tutte le vie e piazze ad esclusione delle vie Florida, Diaz, Montanara e Fiume ove l'esposizione delle merci è consentita nella misura massima di cm. 60.

Negozi – settore alimentazione: gli alimenti confezionati non soggetti al controllo di temperatura e gli ortofruttili freschi possono essere esposti all'aperto esclusivamente nelle aree pedonali e ZTL ed a condizione che siano sollevati dal piano stradale di almeno cm. 60 nel rispetto delle disposizioni di autocontrollo. Tali prodotti dovranno essere adeguatamente protetti dall'irraggiamento solare, dalle polveri e dalle fonti di contaminazione.

La sporgenza massima consentita è di cm. 60.

L'utilizzo di pedane, tappeti, moquettes ed altre coperture non è consentito nelle aree con pavimentazione che presenti caratteristiche storiche e/o tradizionali (masegni, cotto, ciottoli, porfido ecc.) o comunque sia stata oggetto di specifico intervento di arredo urbano.

Su tende ed ombrelloni è vietata l'apposizione di materiale pubblicitario; è consentita solo, sulla frangia frontale della tenda, la denominazione e/o caratterizzazione merceologica dell'esercizio commerciale. È consentita anche l'applicazione di tali scritte o eventuale logo, sulla parte superiore della tenda nei limiti di un decimo della superficie del telo.

Non è ammessa l'esposizione di merci appese a tende ed ombrelloni.

L'esposizione di merci di qualsiasi tipologia è ammessa entro i limiti di ml. 2,20 in altezza, misurati dal piano stradale.

Per qualsiasi tipologia di attività commerciale è vietato manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura le opere di arredo ed i lampioni.

Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura i concessionari, fatte salve diverse indicazioni dell'Amministrazione comunale che comunque devono essere espressamente autorizzate, hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.

La messa in sicurezza degli ombrelloni con ancoraggio a terra, da autorizzarsi comunque espressamente, potrà essere concessa con le seguenti prescrizioni:

1. non devono essere toccate piastre in porfido e pertanto la realizzazione del foro dovrà interessare esclusivamente l'area pavimentata a cubetti; qualora, in considerazione della collocazione del plateatico, ciò non fosse possibile il ripristino dell'area a termine concessione prevede la sostituzione integrale della pavimentazione danneggiata con elementi integri della stessa tipologia, forma e materiale;
2. l'intervento dovrà essere eseguito da ditta specializzata nella posa di porfido;
3. una volta rimosso l'ombrellone, il copri foro dovrà risultare perfettamente a filo con la pavimentazione.

### **Articolo 3 Sanzioni**

Le violazioni alle presenti disposizioni sono sanzionate come previsto dal Capo II del Regolamento di Polizia Urbana.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualsiasi momento le concessioni di area pubblica oggetto delle presenti disposizioni per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e igienico-sanitari ed in caso di recidiva nell'inosservanza delle presenti norme.

Per quanto non previsto nel presente articolato, si rimanda al D.lgs 30.04.1992 , n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare al Titolo II – Capo I.